

CAMERA DEI DEPUTATI N. 39

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **BRAMBILLA**

Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti l'armonizzazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — A differenza di qualche decennio fa, essere proprietari di animali da compagnia non è più una prerogativa di ceti sociali medio-alti. Cani e gatti fanno parte, a pieno titolo, di nuclei familiari appartenenti a tutte le classi sociali. Vi sono dunque moltissime famiglie italiane che, nonostante il momento di grave difficoltà economica in atto, decidono di mantenere i propri amici a quattro zampe anche se la scelta è onerosa. Alla luce di ciò appare come ingiusta discriminazione il regime fiscale vigente relativo ai servizi e ai prodotti per la salute e il benessere degli animali da compagnia che, lungi dall'essere considerati dal fisco quali esseri viventi e senzienti e membri di famiglia, sono reputati ancora alla stregua di beni di lusso. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli alimenti destinati al consumo degli animali da compagnia, al pari delle

prestazioni veterinarie, oggi infatti è pari al 22 per cento, differentemente da quanto previsto per taluni prodotti destinati al consumo degli animali cosiddetti « da reddito ». Tale imposta risulta non essere basata sui caratteri di un'equa redistribuzione sociale, considerando che il *pet food* è a tutti gli effetti un prodotto alimentare di base di grande consumo popolare. La XIV edizione del rapporto Assalco-Zoosmark « Alimentazione e cura degli animali da compagnia. Rapporto uomo-*pet*: più valore in tempo di COVID-19 », pubblicata nel 2021, rappresenta l'evoluzione della relazione con gli animali da compagnia, a cominciare dalla crescita della popolazione. La società Euromonitor stima che in Italia vivano oggi oltre 62 milioni di animali d'affezione, di cui oltre 16 milioni di cani e gatti; il 40 per cento delle famiglie possiede un *pet*, con un incremento del 15 per cento

di adozioni registrato nel 2020, e più dell'80 per cento degli italiani riconosce i vantaggi di vivere con un animale da compagnia che allevia lo *stress*, contribuisce all'educazione di bambini e adolescenti, incide sull'equilibrio familiare e, in età geriatrica, rappresenta un vero e proprio strumento di prevenzione; tali dati mostrano che nell'anno in cui si è verificata l'emergenza sanitaria la relazione con i *pet* ha acquisito ancora più valore.

La presente proposta di legge risponde quindi alla finalità di modificare le attuali aliquote dell'IVA sui beni prodotti dall'industria dei mangimi destinati all'alimentazione degli animali da compagnia, apportando le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (« Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto »). In particolare, allo scopo di armonizzare le aliquote dell'IVA nel settore del cibo per animali da compagnia, si stabilisce che le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione dei nostri amici a quattro zampe confezionati per la vendita al minuto sono assoggettate all'aliquota agevolata del 4 per cento in quanto assimilate ai mangimi semplici di origine vegetale, ai mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero e ai mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali; ancora, si dispone che alle cessioni degli altri alimenti per animali da compagnia sia applicata l'aliquota agevolata del 10 per cento al pari di quanto

sancito per la vendita di foraggi melassati o zuccherati e di altre preparazioni del genere utilizzate nell'alimentazione degli animali da reddito. Conseguentemente, si abroga il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (« Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale »), il quale prevede che « le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto, comunque classificate, anche se nel numero 20) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono soggette all'aliquota dell'IVA ordinaria.

Tali modifiche sono coerenti con la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, che indica, tra i beni suscettibili di essere assoggettati negli Stati membri ad aliquote dell'IVA ridotte, i prodotti alimentari destinati al consumo animale, senza alcuna distinzione tra animali da reddito e animali da compagnia.

Infine è prevista la copertura finanziaria per le misure introdotte.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Il numero 20) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

« 20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto ».

2. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

« 91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto ».

Art. 2.

(Abrogazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

